Codice DB1304

D.D. 29 marzo 2012, n. 62

Finanziamenti agevolati di cui al d.m. 25 novembre 2008 - "Fondo Kyoto". Affidamento a Finpiemonte S.p.A. dell'incarico di gestione delle attivita' e delle funzioni connesse all'istruttoria delle domande di finanziamento pervenute a valere sul Fondo Kyoto.

Premesso che:

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), all'art. 1, comma 1110, istituiva un Fondo rotativo destinato al finanziamento delle misure dirette all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, sottoscritto a Kyoto l'11 dicembre 1997 e reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120.

Con il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito "Ministero dell'Ambiente"), di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 25 novembre 2008 (di seguito "decreto Kyoto") sono state disciplinate le modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati da concedersi a valere sulle risorse del citato Fondo Kyoto, istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito "CDP").

Il decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 7, prevede che la CDP, su indicazione delle Regioni e delle Province autonome che optano per tale scelta, possa avvalersi, relativamente alle sole misure regionali, degli enti di sviluppo regionali competenti per materia, ovvero delle società finanziarie regionali, per le attività scaturenti e conseguenti dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 23 del decreto (raccolta e istruttoria delle domande, gestione variazioni e proroghe). Il decreto stabilisce, inoltre, che con tali enti la CDP stipuli un'apposita convenzione (di seguito "Convenzione Regioni").

La Regione Piemonte, con nota prot. 10271/DB1000 del 15 maggio 2009 e, successivamente, con deliberazione della Giunta regionale del 5 ottobre 2009, n. 39-12305 ("Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto di cui al d.m. 25 novembre 2008. Affidamento delle attività istruttorie alla società finanziaria regionale Finpiemonte S.p.A. e approvazione dei criteri regionali di valutazione"), affidava alla società finanziaria regionale lo svolgimento delle attività di raccolta e di istruttoria delle domande presentate, relativamente alle misure regionali, avvalendosi della succitata facoltà. Con la medesima deliberazione definiva, inoltre, i criteri di valutazione aggiuntivi da osservare nella fase di istruttoria delle domande presentate.

Dato atto che:

la citata d.g.r. 5 ottobre 2009, n. 39-12305 demandava alla Direzione competente per materia l'adozione degli atti necessari per la partecipazione della Regione all'attuazione del Fondo Kyoto e ha previsto, tra l'altro, che, con successivo provvedimento, si sarebbe provveduto a stipulare l'apposita convenzione attuattiva regolante la disciplina dei Rapporti e dei relativi oneri tra la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A.;

a seguito della firma della Convenzione Regioni avvenuta a Roma in data 16 febbraio 2012, la circolare applicativa del decreto Kyoto è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 1 marzo 2012;

conseguentemente, secondo quanto previsto dal medesimo decreto, lo sportello per la presentazione delle domande di finanziamento sarà aperto a far data dal 16 marzo 2012 e, pertanto, si rende necessario procedere ad affidare a Finpiemonte S.p.A. le attività di gestione delle domande di finanziamento pervenute a valere sul Fondo Kyoto;

dato atto che il Settore ha richiesto a Finpiemonte S.p.A. la disponibilità ad assumere l'incarico di gestione delle funzioni e delle attività connesse al suddetto Fondo Kyoto nonchè la formulazione di un preventivo di spesa per la copertura dei costi diretti ed indiretti per le funzioni e le attività di

gestione che si intendono affidare, ai sensi della Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." Rep. 15263 del 2 aprile 2010;

rilevato che la consultazione avviata con Finpiemonte S.p.A. ha portato a dettagliare le prestazioni e i contenuti dell'affidamento, così come definiti nello schema di contratto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, Allegato 1);

considerato che, per le attività in oggetto, si è convenuto un corrispettivo di euro 103.305,79 (oltre IVA) a copertura dei costi diretti ed indiretti, che saranno sostenuti da Finpiemonte S.p.A., ai sensi della suddetta Convenzione Quadro. Il pagamento del corrispettivo è assicurato prioritariamente dagli interessi maturati e dalla disponibilità complessiva presente nel Fondo 85, già istituito presso Finpiemonte S.p.A., e verrà effettuato previa autorizzazione del Settore regionale competente al prelievo da detto Fondo del succitato corrispettivo, sulla base della relazione periodica relativa all'attività di gestione svolta;

ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, nel rispetto delle indicazioni della Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A., Rep. n. 15263 del 2 aprile 2010;

IL DIRIGENTE

vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

determina

- di dare atto che, con d.g.r. 5 ottobre 2009, n. 39-12305, sono state affidate a Finpiemonte S.p.A. le attività di gestione delle domande di finanziamento pervenute a valere sul Fondo Kyoto (d.m. 25 novembre 2008);
- di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, nel rispetto delle indicazioni della Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A., Rep. n. 15263 del 2 aprile 2010.
- di stabilire che il pagamento del corrispettivo pari ad euro 103.305,79 (oltre IVA) è assicurato prioritariamente dagli interessi maturati e dalla disponibilità complessiva presente nel fondo 85, già istituito presso Finpiemonte S.p.A., e verrà effettuato previa autorizzazione del Settore regionale competente al prelievo da detto Fondo del succitato corrispettivo, sulla base della relazione periodica relativa all'attività di gestione svolta.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte.

Il Dirigente Stefania Crotta

Allegato

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.p.A. DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLE MISURE FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI KYOTO DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 n. 296 – 1° ANNUALITA'

Tra:

REGIONE PIEMONTE – Direzione Innovazione, Ricerca ed Università – Settore Politiche Energetiche – in persona del Dirigente ing. Stefania Crotta, (omissis), domiciliata per l'incarico presso la Regione Piemonte, in Torino, Corso Regina Margherita, 174, (nel seguito "Regione")

e

FINPIEMONTE S.p.A., soggetta a Direzione e Coordinamento della Regione Piemonte, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 19.927.297,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale Arch. Maria Cristina Perlo, (omissis), domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzata per procura a rogito Notaio Caterina Bima di Torino, in data 5 marzo 2012, rep. n. 118234/28162, registrata a Torino in data 6.3.2012, e giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2012, nel seguito "Finpiemonte" nel seguito ove congiuntamente anche "Parti",

PREMESSO CHE

- con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;
- in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;
- ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22 marzo 2010, la Regione e Finpiemonte in data 2 aprile 2010 (rep. 15263) hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto
- Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:
- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
- opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;
- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;
- l'articolo 1, comma 1110 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito la "Legge Kyoto") ha istituito, presso la Cassa Depositi e Prestiti (nel seguito "CDP"), un apposito fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto 11 dicembre 1997 alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, reso esecutivo con Legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla Delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti (di seguito il "Fondo Kyoto");
- l'articolo 1 commi 1112, 1113 e 1114 della Legge Kyoto individua le misure da finanziare prioritariamente per il triennio 2007-2009, destinando al Fondo Kyoto, nel medesimo triennio, la somma di 200 milioni di euro all'anno e, in eventuale aggiunta, le risorse di cui all'articolo 2,

comma 3, della Legge 2 giugno 2002, n. 120, prescrivendo altresì che le rate di rimborso dei finanziamenti agevolati siano destinate all'incremento delle risorse del Fondo Kyoto;

- il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito il "Ministero Ambiente"), di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito il "MiSE"), sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha disciplinato con il Decreto Ministeriale 25 novembre 2008 (di seguito il "Decreto Kyoto"), adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1111 della Legge Kyoto, le modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo Kyoto;
- con Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2009 (pubblicato in G.U. del 22 gennaio 2010 n. 17) (di seguito il "Decreto Tasso"), adottato ai sensi dell' articolo 1, comma 1111 della Legge Kyoto, dal Ministero dell'economia e delle finanze, è stato individuato nello 0,50% annuo il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati;
- con Decreto Ministeriale n. 713 del 19 luglio 2011 adottato dal Ministero Ambiente sono stati definiti gli schemi della documentazione necessaria per l'operatività del Fondo Kyoto (di seguito il "Decreto Allegati");
- il Ministero Ambiente di concerto con il MiSE e d'intesa con la CDP ha adottato la circolare applicativa ex articolo 2, comma 1, lett. s) del Decreto Kyoto, pubblicata sul supplemento straordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 51 dell'1 marzo 2012 (nel seguito "Circolare Kyoto");
- ai sensi dell'articolo 1 comma 1115 della Legge Kyoto, in data 15 novembre 2011, il Ministero Ambiente e la CDP, hanno stipulato una convenzione (di seguito, la "Convenzione Ministero") ai sensi della quale, tra l'altro:
- a) sono state definite le modalità di gestione del Fondo Kyoto e di espletamento delle attività inerenti l'istruttoria, erogazione e gestione dei finanziamenti agevolati e degli atti connessi;
- b) il Ministero Ambiente ha conferito a CDP un mandato con rappresentanza per l'espletamento di alcune attività relative alla gestione del Fondo Kyoto, così come indicate all'Articolo 3 della Convenzione Ministero (il "Mandato Ministero");
- ai sensi dell'articolo 1 comma 1115 della Legge Kyoto, in data 22 dicembre 2011, l'Associazione Bancaria Italiana (nel seguito "ABI") e la CDP, hanno stipulato una convenzione (di seguito, la "Convenzione ABI"), ai sensi della quale, tra l'altro, CDP ha conferito alle banche aderenti alla Convenzione ABI un mandato con rappresentanza a svolgere una serie di attività connesse alla sottoscrizione dei Contratti di Finanziamento;
- l'articolo 4, commi 7 e 8, del Decreto Kyoto, prevede che, su indicazione delle Regioni e delle Province autonome, la CDP S.p.A. possa avvalersi, per le sole misure "Microcogenerazione diffusa", "Rinnovabili" e "Usi Finali" (di seguito le "Misure Regionali") indicate al comma 3 del presente articolo, degli enti di sviluppo regionali competenti per materia, ovvero delle società finanziarie regionali per le attività scaturenti e conseguenti dagli articoli 14 (Ammissione ai benefici erariali), 15 (Modalità di presentazione delle domande), 16 (Istruttoria), 17 (Decreto di ammissione alle agevolazioni), 18 (Tempi e modalità di realizzazione degli investimenti ammessi), 21 (Casi di decadenza o revoca. Recupero somme), 22 (Varianti) e 23 (Variazioni di titolarità) del presente decreto. Con tali enti la CDP S.p.A. stipula autonome convenzioni";
- con nota prot. 10271/DB10.00 del 15 maggio 2009, la Regione Piemonte ha comunicato al Ministero Ambiente la volontà di avvalersi della succitata facoltà di cui all'art. 4, commi 7 e 8 del Decreto Kyoto;
- con deliberazione n. 39-12305 del 5 ottobre 2009 (nel seguito "D.G.R. Piemonte Kyoto"), la Giunta regionale ha:
- a) deliberato di affidare a Finpiemonte lo svolgimento delle attività di raccolta ed istruttoria delle domande presentate, relativamente alle Misure "Micro cogenerazione diffusa", "Rinnovabili" e "Usi finali" di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) e d) del Decreto Kyoto;

- b) demandato ad apposita Convenzione attuativa la disciplina dei rapporti tra la Regione e Finpiemonte, dando atto che gli oneri derivanti saranno stabiliti secondo quanto previsto dalla Convenzione Quadro;
- c) specificato che nell'istruttoria delle domande presentate saranno osservati i criteri di valutazione aggiuntivi illustrati nell'Allegato A alla stessa deliberazione;
- con determinazione dirigenziale 13 ottobre 2009, n. 485/DB1006, (di seguito, la "D.D. Kyoto") il Settore regionale Politiche energetiche ha approvato, tra l'altro, alcune disposizioni relative all'articolazione delle attività istruttorie nonché ai termini procedimentali;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del Decreto Kyoto, in data 16 febbraio 2012, tra le altre, la Regione Piemonte e Finpiemonte hanno stipulato una convenzione con CDP (di seguito, la "Convenzione Regioni") ai sensi della quale, tra l'altro, vengono definiti i compiti della CDP, delle Regioni e degli enti gestori regionali;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La Regione affida a Finpiemonte lo svolgimento delle attività di raccolta ed istruttoria delle domande presentate, relativamente alle Misure "Micro cogenerazione diffusa", "Rinnovabili" e "Usi finali" di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) e d) del Decreto Kyoto, che dovranno essere espletate secondo quanto previsto da:

- 1. Legge Kyoto;
- 2. Decreto Kyoto;
- 3. Circolare Kyoto;
- 4. D.G.R. Piemonte Kyoto;
- 5. D.D. Kyoto;
- 6. Convenzione Regioni;

richiamate in premessa, nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 2 - Attività affidate a Finpiemonte

La Regione ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività:

- a) supporto nella fase di redazione del testo della Circolare ministeriale (anche con la partecipazione agli incontri istituzionali presso il Ministero e la CDP) e dei documenti ad esso collegati;
- b) informazioni sul contenuto delle misure e sulle modalità di presentazione delle domande;
- c) ricezione delle domande, per la maggior parte tramite l'applicativo web messo a disposizione dalla CDP;
- d) verifica delle condizioni di ricevibilità ed ammissibilità delle domande di richiesta di agevolazione, prevista dalla Circolare Kyoto nella fase di istruttoria preliminare;
- e) supporto nella fase di valutazione di merito condotta dal Comitato Tecnico di Valutazione, prevista dal Decreto Kyoto e dalla Circolare Kyoto nella fase di istruttoria tecnica;
- f) verifica delle condizioni di ammissibilità previste dalla Circolare Kyoto nella fase di istruttoria economico-finanziaria;
- g) trasmissione dell'esito dell'istruttoria al Settore Politiche energetiche ai fini dell'emissione del provvedimento di ammissione all'agevolazione ovvero del provvedimento di esclusione;
- h) trasmissione del provvedimento di ammissione dell'agevolazione ovvero comunicazione di esclusione al beneficiario tramite l'applicativo web;
- i) esecuzione della verifica antimafia e comunicazione del relativo nulla osta alla stipula del contratto di finanziamento per le imprese soggette a tale verifica;
- j) esecuzione delle verifiche previste dalla Circolare Kyoto e comunicazione del relativo nulla osta all'erogazione dell'anticipazione;

- k) esecuzione delle verifiche previste dalla Circolare Kyoto e comunicazione del relativo nulla osta all'erogazione dei ratei intermedi (SAL);
- l) esecuzione delle verifiche e dei controlli previsti dalla Circolare Kyoto sulla documentazione di rendicontazione finale presentata dal beneficiario e comunicazione del relativo nulla osta all'erogazione del saldo;
- m) concessione di proroghe, varianti e variazioni di titolarità, previa parere del Comitato Tecnico di Valutazione, alle condizioni previste dal Decreto Kyoto e dalla Circolare Kyoto;
- n) esecuzione di verifiche, controlli e ispezioni di propria iniziativa o su indicazione degli organi della Regione;
- o) proposizione alla Regione, tramite il Comitato Tecnico di Valutazione, della revoca totale o parziale dell'agevolazione;
- p) la rendicontazione dei costi sostenuti da Finpiemonte per lo svolgimento delle attività e l'esercizio delle funzioni affidate;
- q) ogni altra attività connessa e funzionale a quelle previste nell'ambito della presente convenzione.
- Art. 3 Attività svolte dalla Regione Piemonte Controllo e vigilanza

Restano in capo alla Regione le seguenti attività:

- a) definizione del provvedimento di ammissione all'agevolazione ovvero provvedimento di esclusione su indicazione di Finpiemonte e del Comitato Tecnico di Valutazione;
- b) i compiti di coordinamento, indirizzo e orientamento per l'attuazione della misure affidata a Finpiemonte;
- c) l'adozione degli atti su cui si basa la predetta misura di agevolazione (atti di normazione in senso stretto, atti di definizione dei contenuti fondamentali delle misure, bandi, ecc.), le procedure di comunicazione alla Commissione Europea, i rapporti con altre Amministrazioni e con l'Unione Europea, fermo restando l'obbligo per Finpiemonte di assicurare la collaborazione ed il sostegno tecnico e operativo alle strutture regionali responsabili dello svolgimento di tali compiti ed adempimenti;
- d) le altre funzioni di controllo previste dalla Convenzione quadro e dalla presente convenzione.
- La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 11 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività affidata con il presente contratto, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo - Risorse

La Regione, in applicazione di quanto stabilito dalla Circolare Kyoto, dispone dei seguenti plafond:

- 1. Misura Rinnovabili: 510.000,00 Euro;
- 2. Misura Usi Finali: 7.770.000,00 Euro;
- 3. Misura Microcogenerazione Diffusa: 1.510.000,00 Euro.

I fondi, su indicazione del Ministero Ambiente, sono depositati su un conto corrente di CDP, e da questa sono gestite.

Art. 5 – Durata

Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31/03/2015.

Le Parti potranno concordare eventuali proroghe da formalizzare mediante provvedimento dirigenziale nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza del contratto, senza obbligo di modifica dello stesso.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nei seguenti documenti:

- 1. Legge Kyoto;
- 2. Decreto Kyoto;
- 3. Circolare Kyoto;

- 4. D.G.R. Piemonte Kyoto;
- 5. D.D. Kyoto;
- 6. Convenzione Regioni;

richiamate in premessa, e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

La Regione – Settore Politiche Energetiche – si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate dalla Regione, attinenti le materie oggetto di affidamento.

Per lo svolgimento delle attività di gestione del Fondo Kyoto attraverso l'applicativo web predisposto da CDP che risultano, in base alla Circolare Kyoto, di competenza degli utilizzatori con "profili regionali", Finpiemonte S.p.A. utilizzerà le credenziali con profilo regionale che saranno appositamente fornite, con comunicazione scritta, dal Settore regionale Politiche energetiche (valutare se inserire all'articolo 2).

Art. 7 - Comitato Tecnico di Valutazione

Finpiemonte, per l'erogazione dei contributi previsti dal bando si avvale di un Comitato Tecnico di Valutazione composto da :

- 2 rappresentanti di Finpiemonte;
- 2 rappresentanti della Regione Piemonte.

Ai componenti del Comitato si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della Convenzione Quadro.

Art. 8 – Costi delle attività - Corrispettivo

La Regione corrisponderà a Finpiemonte per l'affidamento in oggetto un corrispettivo a copertura dei costi, diretti e indiretti, sostenuti da Finpiemonte stessa, oltre l'IVA, come determinato sulla base delle disposizioni contenute nella parte III della Convenzione Quadro.

Detto corrispettivo, sulla base delle previsioni delle attività da svolgere, è convenuto tra le Parti in Euro 103.305,79 (oltre IVA) salvo conguaglio in caso di accertamento di minori o maggiori costi di gestione del contratto, da corrispondersi nei modi e nei termini indicati dall'art. 30 della Convenzione Ouadro.

Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 90 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della relazione annuale relativa all'attività di gestione svolta

Art. 9 – Modalità di revisione del contratto

Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, del Regolamento Regionale o della Convenzione Quadro, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto del presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

Art. 10 – Revoca dell'affidamento

L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 11 - Risoluzione della contratto

Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 12 – Rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Ouadro.

Art. 13 - Registrazione in caso d'uso

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

Art. 14 – Foro Competente

Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Torino,

Finpiemonte S.p.A.
Il Direttore
arch. Maria Cristina PERLO

Regione Piemonte Il Dirigente Responsabile ing. Stefania CROTTA